



**Manutenzione Immobili, Progettazione e Gestione Impianti Sportivi**

**Ordinanza Sindacale N° 34**

## **IL SINDACO**

### **Premesso che**

Il periodo di esercizio e gli orari di attivazione degli impianti termici degli edifici, trovavano la loro disciplina nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e ss.mm.ii., sino alla promulgazione del D.P.R.n.74 del 16 aprile 2013 che all'art.4 attesta che il territorio nazionale viene suddiviso in sei zone climatiche, così come indicate nella tabella A, allegata al D.P.R.412/93, zone alle quali appartiene ogni singolo comune italiano, ai sensi dell'art.2 del citato DPR.412/93.

Il Comune di Sanremo, ai sensi delle disposizioni impartite dall'art. 4 - comma 4° della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e dell'art.2 del suo decreto attuativo, il D.P.R.412/93 e s.m.i., ricadeva totalmente in zona climatica "C", la quale prevedeva n°10 ore giornaliere d'accensione degli impianti di riscaldamento per il periodo dal 15 Novembre al 31 Marzo.

Con la Determinazione Dirigenziale n°. 1493 del 12/09/2002, in considerazione della particolare configurazione morfologica del territorio comunale di Sanremo, dove sono presenti diverse frazioni edificate poste ad una quota superiore a quella della "casa comunale", si è disposto di approvare la nuova zonizzazione climatica del territorio comunale, secondo gli elaborati tecnici presentati dall'Ing. Giovanni FERRARI, in ossequio a quanto previsto dalla Legge n°.10/1991 e dal suo regolamento di attuazione D.P.R. n°. 412/93 e s.m.i., così come di seguito riportato:

- zona "C" con ore 10 giornaliere di riscaldamento dal 15 Novembre al 31 Marzo;
- zona "D" con ore 12 giornaliere di riscaldamento dal 1 Novembre al 15 Aprile;
- zona "E" con ore 14 giornaliere di riscaldamento dal 15 Ottobre al 15 Aprile.

Al di fuori dei periodi di cui all'art. 9 comma 2, il D.P.R.412/93 in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

### **Considerata**

L'attuale situazione climatica con temperature sotto la media degli anni precedenti, e pertanto l'urgenza e la necessità **di autorizzare l'accensione degli impianti di riscaldamento per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria** in deroga all'attuale normativa.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Lavori

Pubblici e manutenzioni Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.,

### **ORDINA**

- È consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento con decorrenza dal **22/04/2024** sino al **30/04/2024**, per un massimo di 5 ore nella Zona C del territorio comunale;
- È consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento con decorrenza dal **22/04/2024** sino al **30/04/2024**, per un massimo di 6 ore nella Zona D del territorio comunale;
- È consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento con decorrenza dal **22/04/2024** sino al **30/04/2024**, per un massimo di 7 ore nella Zona E del territorio comunale;

Zona come individuata negli allegati di cui alla Determinazione Dirigenziale n°1493 del 12/09/2002, sopra richiamata in ottemperanza al D.P.R. n°412/93 e s.m.i..

### **DISPONE**

Che i preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, sono nelle rispettive qualità gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della L. 689/1981;

che si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti dell'Amministrazione, per quanto eventualmente contrastanti con la presente Ordinanza, restando impregiudicato ogni eventuale adeguamento della stessa nelle more di una più organica, nuova regolamentazione;

che il presente provvedimento venga comunicato:

- al Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza al presente Provvedimento;
- al Comando C.C. per la verifica dell'ottemperanza al presente Provvedimento;
- alla Polizia di Stato per la verifica dell'ottemperanza al presente Provvedimento;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sanremo;
- alla Ditta Siram gestore degli impianti pubblici comunali;

### **INFORMA**

ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e s.m.i, Amministrazione competente è il Comune di Sanremo;

oggetto del provvedimento è “proroga accensione degli impianti di riscaldamento”;

il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Pretorio Comunale e presso il sito informatico del Comune di Sanremo [www.comunedisanremo.it](http://www.comunedisanremo.it); tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8 c.3 della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto;

*Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro il termine di 60gg., dall'avvenuta comunicazione dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010 ovvero è ammesso, in via alternativa e preclusiva al primo procedimento, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg. dalla data di ricezione della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.*

Sanremo, 22/04/2024

**il Sindaco**

**ALBERTO BIANCHERI**

Documento firmato  
digitalmente